

**FOGLIO INFORMATIVO
N. 2 DEL 01.07.2021
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
ai sensi delle Deliberazioni della Giunta camerale della CCIAA di Padova
n. 30/2020 del 26 marzo 2020 e n. 6 del 29 aprile 2020.**

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(PROVVEDIMENTO DI BANCA D'ITALIA 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,
G.U. SERIE GENERALE N. 156 del 05.07.2019)**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
(ART. 1336 DEL CODICE CIVILE)**

**SEZIONE I
INFORMAZIONI SU NEAFIDI**

Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi (di seguito denominata “**Neafidi**”), con Sede Legale e Direzione Generale a Vicenza, Piazza del Castello 30, telefono 0444/1448311, e-mail info@neafidi.it, PEC neafidi@legalmail.it sito internet www.neafidi.it, iscritta al n. 80003250240 del Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 80003250240, Partita IVA 00770610244 e iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118.

**SEZIONE I BIS
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

In caso di “offerta fuori sede” l’impresa socia non è tenuta a riconoscere a Neafidi alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede (dati e qualifica del soggetto incaricato da Neafidi)

Signor /a _____

in qualità di:

lavoratore dipendente di Neafidi

collaboratore / dipendente del seguente mediatore creditizio, ai sensi dell’art. 128 – novies D. Lgs. 385/93:

(il timbro ad inchiostro del mediatore creditizio in convenzione con Neafidi o, in alternativa, scrivere in stampatello)

con ufficio e indirizzo in _____

telefono fisso _____ telefono cellulare _____ indirizzo e-mail _____

A cura dell’impresa (attestazione di avvenuta consegna)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

in nome e per conto della seguente impresa (apporre il timbro ad inchiostro oppure, in alternativa, scrivere in stampatello)

attesta di aver ricevuto dal suddetto signore/signora incaricato dell’offerta, in tempo utile, prima della conclusione del contratto, quanto segue:

- Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario;
- Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”);
- il presente Foglio Informativo debitamente datato ed aggiornato;

_____, ____ / ____ / ____

Luogo e data

Timbro e firma

**SEZIONE II
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA DELL'OPERAZIONE

L'attività principale di Neafidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di banche/intermediari finanziari/altro soggetto finanziatore che abbiano sottoscritto con Neafidi apposite convenzioni scritte.

Neafidi, in via solamente residuale rispetto alla predetta principale attività di garanzia, può concedere anche **finanziamenti** alle imprese già socie o la cui richiesta di associarsi a Neafidi è in fase di istruttoria e in procinto di essere positivamente deliberata.

In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI della provincia di Padova e facilitarne l'accesso al credito nel quadro di quanto previsto dall'art. 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (DL cosiddetto "Cura Italia"), la CCIAA di Padova ha deliberato di mettere a disposizione dei Confidi, in qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte delle micro e PMI della citata provincia di Padova.

Neafidi, assegnatario delle somme della CCIAA di Padova, compartecipa in misura pari all'importo assegnatole ed eroga finanziamenti a tasso di interesse fisso, con rimborso rateale, in base a un piano di ammortamento a rate costanti, composto da una quota capitale e una quota interessi, qualora previsti, oltre l'imposta di bollo, se dovuta.

I finanziamenti rilasciati da Neafidi sono assistiti, qualora ne sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996 ("Fondo di Garanzia PMI"), o dalle agevolazioni di altri fondi pubblici o da garanzie reali o personali ritenute, caso per caso, più idonee.

Per richiedere un finanziamento occorre essere soci di Neafidi o in procinto di diventarlo a seguito della richiesta espressamente presentata a Neafidi. Possono essere ammesse in qualità di soci di Neafidi le imprese aventi i requisiti indicati dallo Statuto sociale. L'associazione a Neafidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di istruttoria.

**CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO DI NEAFIDI IN COMPARTECIPAZIONE ALL'INTERVENTO DELLA
CCIAA DI PADOVA**

**ai sensi delle Deliberazioni della Giunta camerale della CCIAA patavina
n. 30/2020 del 26 marzo 2020 e n. 6 del 29 aprile 2020.
(denominato anche "Finanziamento compartecipato")**

La Camera di Commercio di Padova, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito **delle micro e PMI** provinciali riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Confidi.

A tal fine la Camera di Commercio di Padova ha deliberato di mettere a disposizione dei Confidi, in qualità di soggetti intermediari, delle somme destinate ad agevolare il ricorso al credito da parte **delle micro e PMI** provinciali, beneficiarie finali dell'intervento. Le somme sono messe a disposizione dalla CCIAA di Padova in compartecipazione del Confidi che vi partecipa in egual misura e alle condizioni di seguito specificate:

- 1) erogazione di finanziamenti ad imprese aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio di Padova;
- 2) erogazione a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI), così definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L. 124 del 20.5.2003) e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 3) Il limite massimo del finanziamento riconosciuto alla singola micro PMI non potrà superare l'importo di euro 25.000 (venticinquemila).

La principale disciplina di riferimento di tale intervento è:

- i) l'art. 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (DL cosiddetto "Cura Italia");
- ii) la L. 29.12.1993 n. 580, art. 2 comma 2, lettera g);
- iii) le Deliberazioni della Giunta camerale della CCIAA di Padova n. 30/2020 del 26 marzo 2020 e n. 6 del 29 aprile 2020 e n. 47/2020 del 29 aprile 2020;
- iv) la determinazione del Segretario Generale n. 137/2020 del 30 aprile 2020;
- v) la Deliberazione della Giunta n. 67/2020 del 29 maggio 2020.

Qualora il finanziamento erogato generi un aiuto di Stato, lo stesso verrà concesso a titolo “*de minimis*”, Reg. (UE) 1407/2013.

Il finanziamento agevolato di cui al Presente Foglio Informativo può godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI come dettagliato nella seguente tabella.

FONTE NORMATIVA	CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO PER GODERE DEL FONDO DI GARANZIA PMI	PERCENTUALE DI GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PMI SUL FINANZIAMENTO
<p>Art. 13, lettera c), della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020</p>	<p>L'importo del finanziamento -- fino ad un massimo di € 25,000,00 per esigenze di capitale circolante -- per poter godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI ILQR DOO 80% non può superare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il doppio della spesa salariale annua del Beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; - il 25% del fatturato del 2019; - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. 	<p>)LQRD80%</p>
<p>Art. 13, lettera d), della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020</p>	<p>L'importo del finanziamento -- fino ad un importo massimo di € 25.000,00 per esigenze di capitale circolante -- può godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI fino all'80% per tutte quelle operazioni che non hanno le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020 sopraindicata.</p>	<p>Fino all'80%</p>

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo di Garanzia PMI, a insindacabile giudizio di Neafidi e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo). Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FINANZIAMENTO DI NEAFIDI IN COMPARTICIPAZIONE ALL'INTERVENTO DELLA CCIAA DI PADOVA.

Il finanziamento ha durata massima di 24 mesi. Per i finanziamenti di durata massima, è possibile un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 6 mesi. Decorso il periodo di preammortamento, l'impresa socia rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto.

Il finanziamento è erogato in una unica tranche.

Sulla quota di finanziamento non garantita, eventualmente, dal Fondo di Garanzia PMI, a insindacabile giudizio di Neafidi e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo). Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Destinatari:	Micro, piccole e medie imprese, "economicamente e finanziariamente sane", che vantino i parametri per accedere ai benefici del Fondo di Garanzia PMI
Forma tecnica	Mutuo chirografario
Finalità:	Sostenere i fabbisogni finanziari.
Territorialità	Imprese aventi sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel REA della Camera di Commercio di Padova
Settori	Tutti i settori merceologici ammissibili ai sensi della specifica normativa del Fondo di Garanzia PMI
Importo finanziato	Massimo 25.000 euro.
Garanzie	Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI
Durata	Da 12 a 24 mesi, possibili fino a 6 mesi di preammortamento nel caso di finanziamenti di almeno 24 mesi di durata
Rimborso	Rateale, con rate trimestrali/mensili secondo un piano di ammortamento che definisce le singole rate costanti, rimosse a mezzo addebito SDD, composte da una quota capitale e da una quota interessi

- Trattasi di nuovo finanziamento, non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso Neafidi S.c.p.a.
- L'importo massimo vale anche come limite di importo in caso di cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario.

PRINCIPALI RISCHI (SPECIFICI E GENERICI) DEL FINANZIAMENTO IN COMPARTICIPAZIONE ALL'INTERVENTO DELLA CCIAA DI PADOVA

A tutti i finanziamenti viene applicato un tasso di interesse fisso pari a zero.

Pertanto, il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per l'impresa socia, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Tuttavia, il tasso fisso consente all'impresa socia di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle (eventuali) singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

I rischi derivanti dall'operazione di finanziamento con Neafidi sono, invece, connessi e conseguenti alla capacità/incapacità dell'impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte dell'impresa socia, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Neafidi è autorizzata a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto.

Neafidi potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel presente Foglio Informativo, nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

In caso di mancato rimborso del finanziamento l'impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale.

Il mancato rimborso, totale o parziale del finanziamento, fa sorgere l'obbligo per Neafidi di segnalare il nominativo dell'impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari ("Centrale Rischi").

A seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte di Neafidi della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI, lo stesso si surroga in tutti i diritti spettanti a Neafidi.

**SEZIONE III
CONDIZIONI ECONOMICHE**

Neafidi non percepisce denaro o compenso alcuno per ragioni che non siano quelle indicate nel presente Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato a chiedere costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato ad incassare somme a qualsiasi titolo per conto di Neafidi medesima.

COSTI DI ASSOCIAZIONE A NEAFIDI

Quota di capitale sociale:	€ 300,00 corrispondente al valore di 1 (una) azione
Spese di Istruttoria:	€ 200,00
Totale:	€ 500,00

La somma di € 300,00 corrisponde al valore nominale di 1 (una) azione restituibile, ai sensi dello Statuto di Neafidi e della vigente normativa. Lo Statuto è pubblicato sul sito di Neafidi stessa al seguente indirizzo: www.neafidi.it alla voce "chi siamo".

**TASSI IN MERITO AL
FINANZIAMENTO DI NEAFIDI IN COMPARTECIPAZIONE CON LA CCAA DI PADOVA**

Quanto può costare il finanziamento?

TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale

Di seguito si riportano esempi rappresentativi relativi al costo del finanziamento, incluso il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio di finanziamento chirografario a tasso fisso (tasso 0%)			
Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG – 2.399%			
Capitale	25.000 euro	Tasso	0%
Data inizio piano di ammortamento	31/03/2021	Spese di istruttoria	500
Durata	24 mesi	Spese incasso rata SSD	4.5 €
Durata pre ammortamento (massimo 24 mesi)	nessun pre-ammortamento	Imposta di bollo	32€
Rimborso	mensile	Invio comunicazioni periodiche	0 € se elettroniche 2 € se cartacee

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il TAEG è calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione "Condizioni economiche" del presente Foglio Informativo, tra cui: Interessi, Commissioni di istruttoria, Spese incasso rata, Spese di lavorazione per invio rendiconto periodico/documento di sintesi a mutuatari e garanti, Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi, Imposta sostitutiva, Imposta di bollo. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora, che non devono essere ricompresi nel TAEG, tra cui Spese per sollecito rate insolute, Spese di dichiarazione consistenza rapporti, Spese invio diffida, Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati, Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito (importo massimo), Penale estinzione anticipata Imposta di bollo Commissione di rinegoziazione, Accollo.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	0%
Tasso di preammortamento	0%
Tasso di mora (in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate)	2% oltre il tasso nominale annuo. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura. Sugli interessi non è consentita la ricapitalizzazione

Piano di Ammortamento

Tipo di ammortamento	Alla francese
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile/trimestrale
Calendario per il calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario con divisore 365.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata (Tasso Fisso)

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

TAN	Durata (inclusi eventuali mesi di preammortamento)	Importo della rata mensile per un finanziamento senza pre-ammortamento di 25.000 €
0%	12 mesi	2.087,83
0%	18 mesi	1.393,38
0%	24 mesi	1.046,16

Nei 6.mesi massimi di preammortamento sui finanziamenti a 24 mesi, non sono rimborsati interessi, come da piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto, di cui si consiglia di prendere visione.

Gli importi delle rate mensili sopra esposte si riferiscono a finanziamenti senza preammortamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti delle categorie "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito www.neafidi.it.



SPESE	
Commissione di istruttoria	2,00% dell'importo nominale del finanziamento con importo minimo di 300 euro
Commissione di istruttoria in caso di rinuncia al finanziamento	€ 150
Commissione di istruttoria in caso di modifica dell'importo del finanziamento	€ 100
Spese incasso rata	€ 4.5 per ciascuna rata tramite SSD
Spese di lavorazione per invio rendiconto periodico/documento di sintesi ai mutuatari e garanti	€ 2 se in formato cartaceo € 0 se in formato elettronico
Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi	€ 5 se in formato cartaceo € 0 se in formato elettronico
Spese per sollecito ed incasso rate insolute	€ 5 spese avviso insoluto in formato elettronico € 5 spese incasso insoluto
Copia contratto e/o documentazione	€ 20
Spese di dichiarazione consistenza rapporti	€ 20 se in formato cartaceo € 0 se in formato elettronico
Spese invio diffida	€ 20

Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati	€ 20
Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito (importo massimo)	€ 20
Commissione di rinegoziazione (importo massimo, e salvo le esenzioni di legge)	€ 100
Accollo mutuo	€ 100
Penale estinzione anticipata	Massimo 2% del valore residuo del finanziamento
Imposta sostitutiva	Pari allo 0,25% della somma erogata, se applicata
Imposta di bollo	€ 16,00 per ogni contratto di durata maggiore a 18 mesi, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972). Nel caso in cui il contratto fosse composto di “proposta” e “accettazione” l’imposta di bollo va apposta su entrambi i documenti per una somma complessiva di €(16,00x2) = €32,00 . E’ trattenuta dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo.
<i>Nessun importo può essere addebitato relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) così come successivamente modificato e integrato.</i>	

MODALITA' DI CALCOLO e MODALITA' DI PAGAMENTO della COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA

- MODALITA' DI CALCOLO**

La definizione delle condizioni economiche concernenti la “Commissione di istruttoria” applicate in concreto, che verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate al 2% come descritto nella tabella soprastante e indipendentemente da ogni scoring.

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oneri finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di eventuali ed ulteriori garanzie.

- MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento della Commissione di istruttoria avviene mediante ritenuta dall’importo finanziato.

SEZIONE IV DURATA DELL’ISTRUTTORIA E DI EROGAZIONE

Durata dell’istruttoria: entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento completa.

Disponibilità dell’importo: entro 10 giorni dalla positiva delibera dell’organo competente e, comunque, una volta stipulato il contratto e raccolte le garanzie. Nell’ipotesi di Finanziamento Liquidità Immediata-Covid-19, non occorre attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore del Fondo di Garanzia PMI.

SEZIONE V SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE DELLA GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON IL SOCIO

Estinzione anticipata

L’impresa socia può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari a quanto indicato nel presente foglio informativo (% del capitale residuo). Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.

Modifiche unilaterali del contratto (art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993)

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sono comunicate gratuitamente al socio, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal socio stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove l'impresa socia non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'impresa socia ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., Neafidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'impresa socia non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Neafidi dichiara all'impresa socia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c..

Neafidi può altresì esigere l'importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l'impresa socia o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.

Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell'impresa socia che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nel presente Foglio Informativo. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite

Tempi massimi per la chiusura del rapporto.

Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa, entro 15 (quindici) giorni, che decorrono dal momento in cui l'impresa socia abbia eseguito il rimborso del finanziamento ed adempiuto a tutte le altre richieste di Neafidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

Comunicazioni periodiche

Le modalità di messe a disposizione da parte di Neafidi all'impresa socia per le comunicazioni periodiche, includono la forma cartacea e quella elettronica (fatta salva, per l'una e l'altra modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l'eventuale mancato funzionamento della modalità elettronica, che imporrebbe a Neafidi l'uso della modalità cartacea anziché di quella elettronica). In ogni momento del rapporto l'impresa socia ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Reclami, ricorsi e mezzi di tutela stragiudiziale.

I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Piazza del Castello, 30, 36100 Vicenza) ovvero a mezzo fax (0437.951393) ovvero a mezzo mail (ufficioreclami@neafidi.it) ovvero a mezzo posta elettronica certificata (neafidi.legale@legalmail.it), che deve rispondere entro **60 giorni** dal ricevimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati le iniziative che Neafidi si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Se il reclamo è ritenuto infondato, nella comunicazione di Neafidi sarà indicata un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o a Neafidi oppure consultando il sito www.neafidi.it dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Procedimento di mediazione.

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

- a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
- b) è regolato dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

L'Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L'Organismo di mediazione è comunque scelto dall'impresa affidata.

LEGENDA

Accollo: contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.

Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è stata concessa, ossia la banca /intermediario finanziario;

Commissione di istruttoria: è il premio che Neafidi chiede all'impresa socia nell'interesse della quale è concessa da Neafidi stessa la propria garanzia.

La Commissione di istruttoria è determinata da Neafidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria del finanziamento stesso.

L'istruttoria, in particolare, concerne la fase di indagine preliminare relativa all'acquisizione di informazioni idonee a definire la possibilità, o meno, di concedere un finanziamento da parte di Neafidi e le modalità in cui quest'ultima può articolarsi.

Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi: per "Confidi" si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", invece, si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Decadenza del termine Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 C.C.

"**De minimis**": il "*de minimis*" è una regola definita dall'Unione europea con la quale si indicano gli aiuti di Stato, che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo.

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Fondo di Garanzia PMI: Fondo patrimoniale di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni e gestito da MCC S.p.A. in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie per il sistema bancario, al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore.

Gestore: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), aggiudicatario del servizio di gestione del Fondo, composto da MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), quale Mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali Mandanti.

Impresa Unica: ai fini dei regolamenti "*de minimis*" (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale): società che, quale Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), è responsabile delle attività operative di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 23 dicembre 1996 n. 662).

Locale aperto al pubblico o dipendenza: qualunque locale di Neafidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo: sede legale e sedi operative di Neafidi.

Offerta fuori sede: l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle sedi operative della stessa Neafidi.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese”: il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Preammortamento: periodo in cui è previsto il pagamento di soli interessi.

PMI: è la Piccola Media Impresa. I parametri in forza dei quali un'impresa oppure una ditta individuale può essere definita come “PMI” sono indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono media impresa quella che ha meno di 250 occupati e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (i due requisiti devono sussistere entrambi), piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rating: presso le banche e gli intermediari finanziari, il “rating” indica una valutazione con la quale, la banca e/o l'intermediario finanziario attribuisce un determinato livello di rischio al soggetto con il quale essa entra in contatto, al fine di una determinata operazione. Il suo valore viene espresso in lettere ed in base a questo viene solitamente stabilito una sorta di premio di rischio. Il valore del rating bancario/finanziario viene rinnovato periodicamente ed il suo valore può essere reperito nei quotidiani specializzati. La banca stessa e/o l'intermediario finanziario ha dei parametri di valutazione, con i quali calcolare il rating (essi sono: il patrimonio, l'andamento del settore in cui opera l'azienda, il programma dell'azienda, l'analisi dei dati contenuti nella centrale dei rischi, lo stato della liquidità).

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Regolamento “de minimis”: il Regolamento in materia di aiuti “de minimis”.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate da Neafidi e connesse alle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in particolare, si applica il regolamento in materia di aiuti “de minimis” tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui opera la PMI beneficiaria dell'agevolazione:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Scoring oppure Score: lo Scoring oppure Score indica un giudizio di merito, ossia una valutazione di affidabilità creditizia effettuata utilizzando modelli statistici predefiniti.

Tasso di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

TAN: si tratta dell'acronimo che indica il “Tasso Annuo Nominale”, ovvero il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il “costo complessivo” del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie).

TAEG: si tratta dell'acronimo che indica il “Tasso Annuale Effettivo Globale”, ossia un indicatore sintetico di costo riportato nel Foglio Informativo e nel documento di sintesi, in relazione alle operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti. Esso indica il costo dell'operazione cui si riferisce su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.

TEGM: si tratta dell'acronimo che indica il “Tasso Effettivo Globale Medio”. E' il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria della propria operazione ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario, non sia superiore.